

## Tutela assicurativa Alpenverein (AVS)

Arrampicate, attività del tempo libero o vacanze – l'assicurazione AVS offre tutela in caso di salvataggio o recupero, di cure sanitarie, di rimpatrio o trasferimento. La quota associativa dell'Alpenverein include la copertura assicurativa che offre ampia protezione in tutto il mondo.

### La copertura in cifre:

Copertura	Italia	Europa	Nel mondo
Salvataggio o recupero	Fino a € 25.000,-		
Spese sanitarie	Fino a € 2.000,- (per primo soccorso entro le 24 ore)	Fino a € 10.000,- In caso di trattamento ambulatoriale fino a € 2.000,-	
Costi di rimpatrio o trasporto di salme	Fino a € 25.000,- compresi i costi di recupero.	Fino al 100% del costo	
Servizio di emergenza		Affidato a "Tyrol Air Ambulanz" (TAA), nei casi di rimpatrio e trattamento ospedaliero.	

### 1. Spese di recupero

Per spese di recupero si intendono i costi documentati delle organizzazioni territoriali di soccorso, che insorgono nel caso in cui l'assicurato subisca un infortunio, venga a trovarsi in situazioni di emergenza in montagna o in acqua e debba essere recuperato, ferito o illeso (vale per analogia anche in caso di morte), nelle operazioni di ricerca dell'assicurato e per il suo trasporto fino alla struttura sanitaria o all'ospedale più prossimi al luogo dell'incidente.

### Eccezioni

L'assicurazione non copre le spese sostenute per il recupero nei seguenti casi:

- a) Infortuni dei soci, verificatisi durante l'esercizio di attività lavorativa o professionale o comunque remunerata. Questa esclusione non vale per le attività dei membri dell'associazione delle guide o dei maestri di sci dell'Alto Adige, degli accompagnatori e accompagnatrici di media montagna o delle guide di Mountain-Bike munite di autorizzazione da parte delle autorità preposte.
- b) Infortuni dovuti all'uso di mezzi motorizzati. Questa esclusione non è estesa agli incidenti *in itinere* (anche oltre il tracciato più breve), da e per riunioni e manifestazioni dell'AVS e attività (anche di natura privata) previste dallo statuto, quali camminate, scalate, arrampicate, sci e sci-alpinismo, snowboard, discesa fluviale con pagaia, canyoning, passeggiate con mountain-o trekking-bike, ciclismo amatoriale (anche con soste prolungate), nonché per infortuni insorgenti durante l'utilizzo di impianti a fune di ogni tipo.
- c) Infortuni subiti durante la partecipazione a competizioni a livello provinciale, nazionale o internazionale, di sci nordico o alpino, snowboard, free-styling, bob, skibob, slittino e skeleton, nonché durante gli allenamenti in tali discipline.
- d) Infortuni in occasione di spedizioni su monti di altitudine superiore a 6.000 mt, nonché nell'Artide, Antartide o Groenlandia. I trekking non sono considerati spedizioni e sono quindi coperti dall'assicurazione. In occasione di tali viaggi trekking, le scalate di singole vette anche se superiori ai 6.000 mt, che si concludono entro una giornata, non sono escluse dall'assicurazione.

- e) Infortuni dovuti all'uso di attrezzatura per il volo (parapendio ad ala fissa o mobile) o di aeromobili (uso privato di aeromobili e alianti) e lanci col paracadute. È invece coperto da assicurazione l'uso di attrezzatura per il volo aereo ammessa al trasporto di persone (per es. aerei di linea).

## 2. Spese per cure sanitarie, di rimpatrio o trasporto, in seguito ad infortunio, occorso durante le attività nel tempo libero.

L'assicurazione copre durante le attività del tempo libero, a livello mondiale e durante le prime 8 settimane di ogni viaggio all'estero, che si tratti di infortuni o di malattia, a condizione che sussistano le condizioni previste al punto a).

### La copertura assicurativa comprende:

- a) **I costi completi del rimpatrio**, se indicato da un giudizio medico, verso un ospedale nazionale o nel luogo di residenza, compreso il costo di trasporto di una persona vicina al trasportato.  
Il rimpatrio è condizionato, al di là della trasportabilità dell'assicurato,
- dalla sussistenza di un grave pericolo di vita o
  - quando l'assistenza medica praticabile sul luogo non corrisponde agli standard applicabili in patria o
  - qualora la prognosi preveda un ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni.
- b) Il **trasporto** del defunto verso il suo ultimo luogo di residenza.
- c) I costi insorgenti **all'estero**, in seguito ad un infortunio durante l'attività del tempo libero (non quelli insorgenti dopo il rimpatrio), e in caso di malattia con riferimento al punto a)
- in caso di **cure** inderogabili **dal punto di vista medico**, compresa la somministrazione di medicine da parte del medico,
  - il trasferimento in altro ospedale su indicazione del medico fino al massimale assicurato di **€ 10.000,-**, tenuto conto che tale importo comprende i costi del trattamento ambulatoriale e dei medicinali somministrati per un massimo di € 2.000,- I costi del soggiorno ospedaliero saranno **anticipati** dall'assicurazione. Tale anticipazione sarà versata esclusivamente all'ospedale. Come trattamento medico s'intende quello, indicato in applicazione degli standard generali della scienza medica, atto a ripristinare la salute ed a migliorare le condizioni del paziente ed impedirne il peggioramento. La cura avrà termine quando, su indicazione medica, non sussisterà più la necessità di continuarla.
- d) **In patria**: i costi per il trasferimento degli infortunati e i costi della traslazione delle salme fino al massimo assicurato di € 25.000.-, compresi i costi per il recupero ove questo sia stato effettuato. Sul territorio nazionale sono inoltre compresi i costi del trattamento sanitario per il **primo soccorso** (entro le 24 ore).

Per costi di trasferimento s'intendono quelli da un ospedale a un altro più vicino a o presso il luogo di residenza. Per trasporto s'intendono i costi per il trasferimento delle salme nel loro ultimo luogo di residenza.

Le prestazioni di cui ai punti 2a, 2b e 2d competono alla organizzazione indicata nel contratto e riportata sulla tessera associativa AVS; in caso di inosservanza di tale condizione il rimborso massimo effettuato ammonterà a € 750.-

I valori assicurativi s'intendono per ogni persona e viaggio all'estero.

## Esclusione dalle cure sanitarie, rimpatri e trasporti

### L'assicurazione non copre

- a) Cure sanitarie in corso prima della partenza per il viaggio;
- b) Cure per malattie croniche salvo i casi di attacchi o ricadute acuti;
- c) Le cure, se queste sono la ragione del viaggio all'estero;
- d) Cure odontoiatriche, salvo quelle applicate nel primo soccorso per il lenimento immediato di dolori acuti;
- e) Interruzione di gravidanze, parti e le visite inerenti, salvo i casi di parto precoce quando questo avviene con un anticipo di oltre due mesi dalla data presunta per il parto naturale. Lo stesso principio viene applicato, per analogia, anche ai nati da parto precoce;
- f) Cure sanitarie rese necessarie a seguito di un eccessivo consumo di alcol, abuso di medicinali o di sostanze nocive alla salute;
- g) Trattamenti cosmetici, soggiorni termali o per terapie riabilitative;
- h) Vaccinazioni profilattiche
- i) Cure di malattie o conseguenze di infortuni causate da eventi bellici di ogni tipo, nonché alla partecipazione attiva a sommosse o crimini intenzionali;
- j) Cure di malattie o conseguenze di infortuni in seguito alla partecipazione attiva a competizioni a livello provinciale, nazionale o internazionale, nelle discipline di sci nordico o alpino, di snowboard, freestyle, bob e skibob, slittino e skeleton, nonché agli allenamenti in tali discipline ed alla partecipazione attiva e remunerata a gare e concorsi sportivi pubblici nonché agli allenamenti in tali discipline. (Ad eccezione della partecipazione a concorsi di arrampicata, in qualità di socio di un'organizzazione iscritta alla relativa federazione nazionale (FASI);
- k) Cure di malattie o conseguenze di infortuni in seguito alla partecipazione attiva a competizioni sportive a motore (anche a gare di valutazione o di rally) nonché agli allenamenti in tali discipline;
- l) Cure di malattie o conseguenze di infortuni in seguito all'utilizzo di attrezzatura per il volo e lanci col paracadute (vedasi anche i casi di esclusione dalle cure sanitarie, rimpatri e trasporti);
- m) Cure di malattie o conseguenze di infortuni dovute agli effetti dannosi dell'energia nucleare;
- n) Cure di malattie o conseguenze di infortuni per i membri di organizzazioni di soccorso, insorgenti durante l'esercizio dell'attività professionale o altrimenti retribuita, sotto la responsabilità di tali organizzazioni;
- o) Cure di malattie o conseguenze di infortuni dovute alla partecipazione a spedizioni (vedasi punto 1d)

### Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa è garantita allorché la quota associativa sia stata regolarmente corrisposta prima dell'evento dannoso.

La copertura assicurativa decorre annualmente con il 1 gennaio e scade il 31 gennaio dell'anno successivo, se fino a tale scadenza non fosse corrisposta la quota associativa per l'anno in corso.

Nel caso in cui il versamento della quota associativa avvenga in un periodo successivo, la copertura assicurativa decorre dalle ore 0,00 del giorno successivo al versamento.

Nel caso in cui il sinistro avvenga nel periodo dal 1° al 31 gennaio, e il versamento della quota associativa per il nuovo anno non fosse ancora stato effettuato, la liquidazione delle prestazioni avviene solamente se viene corrisposta la quota associativa per l'anno corrente e se risulta regolarmente corrisposta quella dell'anno precedente.

Le adesioni di nuovi soci dopo il 1 ottobre valgono automaticamente per il rimanente periodo dell'anno e per l'anno successivo. Lo stesso vale per la copertura assicurativa.

## Chi è assicurato

Assicurato è ogni socio dell'AVS che abbia versato la quota associativa per il periodo previsto, indipendentemente dal luogo di residenza. Anche i soci esentati dal versamento della quota associativa sono assicurati purché siano noti all'associazione e in possesso di una tessera sociale.

## Come comportarsi in caso di incidente o malattia

Attenzione! Prima del rimpatrio, della trasporto o del trasferimento (non in caso di recupero) è assolutamente necessario il contatto con il **servizio 24h-Notfallservice della Tyrol Air Ambulance**; in difetto di tale presa di contatto l'importo massimo rimborsabile ammonta a € 750.-

In caso di denunce di danni per recuperi, di trattamento sanitario ambulante, e per questioni di responsabilità civile verso terzi o di necessità di assistenza legale, si prega di contattare la direzione provinciale dell'AVS.

I moduli possono essere scaricati dal sito [www.alpenverein.it](http://www.alpenverein.it). La denuncia del sinistro avviene in forma scritta, con l'indicazione di tutte le informazioni utili e allegando la documentazione relativa ai fatti.

## SOLO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

### Assicurazione per la responsabilità civile

Gli associati AVS sono assicurati, in tutto il mondo, per la responsabilità di danni a persone o cose fino al valore di € 7.000.000,- qualora il danno sia stato causato dall'attività associativa.

### Assicurazione per l'assistenza legale

Gli associati AVS sono assicurati in tutta l'Europa per l'assistenza legale o stragiudiziale fino a € 30.000,- a persona ed evento, contro l'accusa di colpa grave in seguito all'espletamento di un'attività associativa.

### Per attività associativa s'intende

la partecipazione a tutte le iniziative dell'AVS, indette a livello di sezioni o dalla direzione provinciale dell'associazione.

## Rimpatrio da tutto il mondo

**Servizio di emergenza della  
Tyrolean Air Ambulance (TAA)**

Tel. +43(0)512 22422

[taa@taa.at](mailto:taa@taa.at) – [www.taa.at](http://www.taa.at)

I dati relativi al contatto sono riportati sulla tessera associativa

- **Notfallservice (servizio di emergenza) h24 – giorno e notte**
- Valutazione medica in tutto il mondo da parte di un team di medici specializzati.
- Assistenza medica e psicologica di emergenza
- Anticipo dei costi per il soggiorno ospedaliero all'estero.
- Impiego di mezzi aerei appositamente attrezzati per trasporti di emergenza.

## La base contrattuale

Risulta dalle convenzioni pattuite dall'AVS con le compagnie di assicurazione e dalle condizioni generali indicate negli accordi contrattuali.

La copertura assicurativa è prevista secondo il principio di sussidiarietà. Ciò comporta che le prestazioni saranno erogate solamente se per la copertura non sussista l'obbligo di prestazione da altre assicurazioni (previdenza sociale, assicurazione privata) e per il valore non coperto da queste ultime. Non esiste alcun diritto al rimborso quando le prestazioni alla persona assicurata vengono o dovrebbero essere fornite in forma gratuita.

## Contatti

AVS – direzione provinciale

Via Giotto 3 – I – 39100 Bolzano

Tel. +39 0471 978141 - Fax +39 0471 980011

[office@alpenverein.it](mailto:office@alpenverein.it)

[www.alpenverein.it](http://www.alpenverein.it)

orario uffici: Lu – Gio: 09,00 – 12,00 e 13,00 – 17,00

Ve: 09,00 – 12,00